



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 5

N.B. I resoconti stenografici per l'esame dei documenti di bilancio seguono una numerazione indipendente.

11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro, previdenza sociale)

ESAME DEI DOCUMENTI DI BILANCIO IN SEDE CONSULTIVA

121^a seduta: martedì 9 dicembre 2014

Presidenza del vice presidente SPILABOTTE

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1699 e 1699-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– **(Tabella 4 e Allegato e Tabella 4-bis)** Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e Relazione allegata

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 15
BELLANOVA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali	15
BENCINI (Misto)	15
FAVERO (PD), relatrice sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità	4
SERAFINI (FI-PdL XVII)	15

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Libertà e Autonomia-noi SUD, Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l'Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE CONSULTIVA

(1699 e 1699-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 e relativa Nota di variazioni, approvato dalla Camera dei deputati

– (Tabella 4 e Allegato e Tabella 4-bis) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e Relazione allegata

(1698) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5^a Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di legge nn. 1699 e 1699-bis (tabella 4 e allegato e tabella 4-bis) e 1698, già approvati dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la sessione di bilancio e saluto il rappresentante del Governo, la sottosegretaria Bellanova, che ringrazio per la sua presenza alla seduta odierna.

Ricordo che l'esame dei disegni di legge e delle relative tabelle di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l'espressione di un unico rapporto alla Commissione bilancio; è ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento.

Avverto, inoltre, che in Commissione è possibile presentare ordini del giorno relativi ai singoli articoli dei disegni di legge o alle tabelle (articolo 127 del Regolamento). In base poi all'articolo 128 del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge di stabilità vanno presentati alla Commissione bilancio. In Commissione possono essere presentati emendamenti alle tabelle di bilancio (tabelle 4 e 4-bis) o su parti di esse.

Sono proponibili gli emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione, gli emendamenti che propongono riduzioni ad un singolo stato di previsione e gli emendamenti privi di conseguenze finanziarie. Sono invece improponibili tutti gli altri emendamenti implicanti variazioni, compensative o meno, relativi a più tabelle e gli emendamenti che rechino disposizioni estranee all'oggetto della legge di bilancio, o comunque volte a modificare le norme in materia di contabilità generale dello Stato.

Prego ora la relatrice, senatrice Favero, di riferire alla Commissione sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.

FAVERO, *relatrice sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità*. Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, illustrerò di seguito, per quanto di competenza, la relazione sul disegno di legge di stabilità 2015 e sul disegno di legge di bilancio per il 2015, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Con riferimento ai disegni di legge di finanza pubblica in oggetto, si segnalano, in primo luogo, alcune norme dell'articolato del disegno di legge di stabilità.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 ed i commi 59 e 60 dell'articolo 2 prevedono varie regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo Stato e l'INPS.

Il comma 16 dell'articolo 1 concede la possibilità, per taluni soggetti, di

ridurre la base imponibile dell'IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e l'importo di alcune spese già deducibili *ex lege*.

I successivi commi da 21 a 29 introducono la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di liquidazione nella retribuzione mensile, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate nel medesimo periodo. In relazione alla conseguente riduzione di liquidità per i datori di lavoro, si prevedono alcune forme di compensazione o di finanziamento.

In particolare, la novella di cui al comma 21, lettera a), prevede la liquidazione nella retribuzione mensile, su base volontaria, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, delle quote del TFR maturate nel medesimo periodo, con riferimento ai dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo, i dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o da imprese dichiarate in crisi). Tale possibilità è ammessa anche per le quote di TFR già destinate alle forme di previdenza complementare ed è in generale subordinata alla condizione che i soggetti abbiano, alla data di manifestazione della volontà, un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro.

La suddetta manifestazione di volontà è espressa nei confronti del proprio datore di lavoro, entro i termini individuati dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (da emanarsi secondo la procedura di cui al comma 28), che stabilisce le modalità di attuazione della presente normativa. Qualora esercitata, la scelta è irrevocabile fino al termine del periodo sperimentale (30 giugno 2018).

Le quote di TFR in oggetto sono sottoposte alla tassazione IRPEF ordinaria, anziché alla tassazione separata IRPEF prevista per i trattamenti

di fine rapporto. Esse non rilevano, di conseguenza, ai fini dell'applicazione del suddetto regime di tassazione separata (relativo alle restanti quote di trattamento di fine rapporto).

Le quote in esame restano assoggettate all'ordinaria contribuzione previdenziale sulle quote di TFR, costituita da un'aliquota dello 0,50 per cento, e sono, quindi, computate al netto della medesima.

In base alla novella di cui alla successiva lettera *b*), per le quote erogate in base all'opzione in oggetto del lavoratore viene meno l'obbligo di destinazione (delle stesse) in favore del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile»; obbligo che è posto (nella disciplina vigente) con riferimento ai datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, con esclusione delle quote di TFR destinate alle forme pensionistiche complementari.

Il comma 22 dispone che le quote di TFR erogate in base all'opzione in oggetto del lavoratore non siano computate nel reddito, ai soli fini della verifica dei limiti per l'applicazione del cosiddetto *bonus* di 80 euro, di cui ai commi 9, 10 e 12 del presente articolo 1.

I successivi commi da 25 a 28 prevedono la possibilità, per i datori di lavoro, aventi alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non intendano erogare immediatamente con proprie risorse le quote di TFR oggetto dell'opzione, di accedere ad un finanziamento, assistito – oltre che da eventuale privilegio speciale su beni mobili, destinati all'esercizio dell'impresa e non iscritti nei pubblici registri – dalla garanzia prestata sia dall'apposito Fondo di garanzia (istituito ai sensi dei commi 27 e 28) sia, in ultima istanza, dallo Stato.

Le modalità di presentazione della domanda di finanziamento sono disciplinate dal comma 26, il quale prevede, altresì, che: la richiesta suddetta sia presentata presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscano all'apposito accordo-quadro, da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana; il tasso (comprensivo di ogni altro onere) da applicare al finanziamento in oggetto non possa essere superiore al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto; il rimborso correlato al finanziamento in esame sia escluso dall'ambito delle azioni revocatorie, previste dalla disciplina sul fallimento.

Sotto il profilo della tecnica legislativa, potrebbe essere ritenuto opportuno formulare quest'ultima esclusione in termini di novella, integrando l'elenco di cui al terzo comma dell'articolo 67 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, comma in cui sono individuate le fattispecie non soggette all'azione revocatoria.

Il Fondo di garanzia ha una dotazione iniziale (comma 27) pari a 100 milioni di euro per il 2015, a carico del bilancio dello Stato, ed è successivamente alimentato dal gettito contributivo di cui al comma 24, secondo periodo. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed è assistita dalla garanzia di ultima istanza dello Stato.

Per la definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato, il comma 28 demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto.

In base al precedente comma 23, per i datori di lavoro che non si avvalgano (per scelta o per la preclusione costituita dal superamento del limite numerico di dipendenti) della suddetta possibilità di finanziamento, trovano applicazione, per le quote di TFR oggetto dell'opzione in esame (di liquidazione nella retribuzione mensile), le medesime misure compensative attualmente vigenti per le quote di TFR destinate a forme pensionistiche complementari o al summenzionato «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile».

Per i datori di lavoro che invece si avvalgano della possibilità di finanziamento, il comma 24 prevede, da un lato, l'applicazione di tali misure compensative, ma, dall'altro lato, dispone un versamento equivalente al Fondo di garanzia di cui al comma 27.

Il comma 83 dello stesso articolo 1 istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 2,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e di 2 miliardi annui a decorrere dal 2017, al fine di consentire la copertura finanziaria per i provvedimenti normativi in materia di: riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga; servizi per il lavoro e le politiche attive; riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (con riguardo alla riduzione degli oneri diretti ed indiretti dei medesimi).

Il comma 84 individua le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del comma 83: quanto a 67,4 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente iscritti nei singoli stati di previsione dei Ministeri ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere *a*) e *b*), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2015, mediante l'utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del medesimo articolo 49, comma 2, lettera *d*).

I commi 86 e 89 concernono alcuni profili della disciplina sui trattamenti pensionistici per i lavoratori esposti all'amianto.

Il comma 86 esclude, con riferimento ai lavoratori attualmente in servizio e senza, in ogni caso, effetti di corresponsione di ratei arretrati (per il periodo precedente il 2015), l'applicazione, ai fini pensionistici, dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'INAIL, relative all'esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni (soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali).

Si ricorda che tale fattispecie di esposizione dà luogo ad un coefficiente moltiplicatore del medesimo periodo, ai soli fini della determinazione dell'importo della pensione (e non anche della maturazione del diritto), pari ad 1,25 punti, a meno che i soggetti non rientrino nella disci-

plina previgente più favorevole, secondo la quale il coefficiente moltiplicatore è pari a 1,50 punti e rileva anche ai fini della maturazione del diritto. Quest'ultima normativa più favorevole concerne (secondo la circolare INPS n. 58 del 15 aprile 2005): i lavoratori in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL, attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domanda presentata entro il 15 giugno 2005; i soggetti il cui periodo di esposizione ultradecennale (compiutosi entro il 2 ottobre 2003) sia stato riconosciuto con sentenza pronunciata in esito di cause il cui ricorso sia stato «depositato a seguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati a detto istituto e comunque non oltre il 15 giugno 2005».

Potrebbe essere ritenuto opportuno un chiarimento riguardo alla locuzione, presente nel comma 86, «ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche», tenendo conto che il coefficiente moltiplicatore rileva ai fini del diritto al trattamento solo per i soggetti che rientrino nella normativa pregressa summenzionata.

La norma di esclusione degli effetti dell'annullamento di cui al presente comma 86 non concerne il caso di dolo dell'interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Il comma 86 provvede altresì alla quantificazione degli oneri da esso derivante.

Il comma 89 concerne i lavoratori rientranti nella fattispecie suddetta di periodo di esposizione ultradecennale – riconosciuto in via giudiziale definitiva –, dipendenti da aziende che abbiano collocato in mobilità tutti i dipendenti per cessazione dell'attività lavorativa e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, non rientrino nella disciplina pregressa più favorevole summenzionata. Per tali soggetti, il comma 89 consente la presentazione, entro il 31 gennaio 2015, della domanda all'INPS per l'applicazione di quest'ultima disciplina; in ogni caso, le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare la congruità della limitazione ai casi di mobilità inerenti alla cessazione dell'attività lavorativa dell'azienda e ai casi di riconoscimento in via giudiziale del periodo di esposizione ultradecennale nonché l'esigenza di chiarire se il beneficio di cui al comma 89 riguardi anche le ipotesi in cui il periodo di esposizione ultradecennale si sia compiuto successivamente al 2 ottobre 2003.

La novella di cui ai comma 87 modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici, riduzioni previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La modifica ha effetto sui trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

La disciplina vigente (oggetto della presente novella) esclude dall'applicazione delle suddette riduzioni percentuali i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva

(attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, sia sufficiente l'anzianità contributiva derivante da: prestazione effettiva di lavoro; periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia; periodi di cassa integrazione guadagni ordinaria; astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti; congedi parentali di maternità e paternità; congedi e permessi con riferimento a persone con *handicap* in situazione di gravità. La novella di cui al comma 87 sopprime le condizioni relative ai rapporti ed alle fattispecie sottostanti alla contribuzione, richiedendo soltanto che il suddetto requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017.

Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare, con riferimento alla limitazione della novella ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, le compatibilità con i profili costituzionali relativi al principio di parità di trattamento.

Il comma 88 riconosce ai datori di lavoro che abbiano assunto entro il 31 dicembre 2012 lavoratori licenziati da imprese con meno di 16 dipendenti (per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro) ed iscritti nelle liste di mobilità gli sgravi contributivi vigenti con riferimento ai lavoratori iscritti nelle medesime liste. Il riconoscimento è operato nel limite massimo di 35.550.000 euro. La norma appare intesa a definire i profili transitori – con riferimento ai lavoratori in oggetto, iscritti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2011 – relativi alla mancata proroga, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle norme che, di anno in anno, estendevano il diritto all'iscrizione nelle liste ai lavoratori summenzionati (iscrizione da cui derivava l'applicazione degli sgravi contributivi per l'eventuale nuovo datore, senza l'attribuzione dell'indennità di mobilità per il lavoratore).

Il comma 90 introduce uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015. Potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se lo sgravio sia riconosciuto anche per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2015, qualora prevedano la decorrenza dell'assunzione nel corso del 2015.

Il beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di trentasei mesi.

Il beneficio non è cumulabile con altri esoneri e riduzioni e non è riconosciuto per i contratti di apprendistato, nonché nel settore agricolo ed in quello del lavoro domestico.

Il comma 91 dispone, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, la soppressione dei benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive mo-

dificazioni. Anche in tal caso potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire la nozione di decorrenza dell'assunzione.

Si segnala che il beneficio di cui al precedente comma 90 è transitorio, mentre la soppressione di cui al comma 91 è permanente.

I commi da 95 a 99 prevedono, per ogni figlio nato o adottato nel periodo 1° gennaio 2015-31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo pari a 960 euro, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Il riconoscimento del beneficio (nel testo come riformulato dalla Camera) è subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente rassegni sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui. Qualora quest'ultimo valore sia pari o inferiore a 7.000 euro annui, la misura dell'assegno è attribuita in misura doppia.

L'assegno in esame, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d'età, ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, residenti in Italia.

Il comma 100 riconosce, per il 2015, nel limite di 45 milioni di euro per il medesimo anno, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per l'acquisto di beni e servizi, in favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro ed aventi una situazione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.500 euro annui.

Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

Il comma 101 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per interventi in favore della famiglia, con una dotazione pari a 108 milioni di euro per il 2015. La Camera ha specificato che una quota pari a 100 milioni è riservata al rilancio del piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, inteso al raggiungimento di determinati obiettivi di servizio, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle relative prestazioni, ed una quota pari a 5 milioni è destinata al Fondo per l'efficiamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica italiana.

Il successivo comma 117 incrementa il Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria, nella misura di 250 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Il comma 118 incrementa la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali nella misura di 300 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Il comma 119 incrementa la dotazione del Fondo per le non autosufficienze nella misura di 400 milioni per il 2015 (250 milioni erano nel testo originario, così modificato dalla Camera) e di 250 milioni annui a decorrere dal 2016. Lo stanziamento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA).

Il comma 131 reca un'autorizzazione di spesa, ai fini della copertura finanziaria di una riforma del terzo settore e dell'impresa sociale e di una revisione della disciplina del Servizio civile universale. A tal fine, è previsto uno stanziamento pari a 50 milioni di euro per il 2015; 140 milioni per il 2016 e 190 milioni annui a decorrere dal 2017.

Il comma 21 del successivo articolo 2 riconosce alla Commissione parlamentare bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alcune funzioni di vigilanza sulla gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., gestione concernente operazioni di finanziamento in favore dello Stato e degli altri soggetti pubblici. Tali funzioni di vigilanza vengono attribuite relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico, eseguite con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale.

Il comma 54 dispone la soppressione sia della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad integrare la dotazione organica del personale ispettivo nella misura di 250 unità (di cui 200 nel profilo di ispettore del lavoro di area III e 50 nel profilo di ispettore tecnico di area III e la conseguente progressiva funzione), sia della norma che limita, al personale in possesso di specifiche professionalità compatibili con quelle di ispettore del lavoro o di ispettore tecnico, l'applicazione del meccanismo generale vigente di assegnazione alle pubbliche amministrazioni che intendano bandire il concorso del personale collocato in disponibilità.

Sotto il profilo formale, potrebbe essere ritenuto opportuno limitare la norma di abrogazione ai soli primi tre periodi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Infatti, poiché la relazione tecnica allegata alla versione originaria del presente disegno di legge ricollega a tale abrogazione un risparmio di spesa, si intende che la riduzione di spesa di cui al successivo quarto periodo resti operante (riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, 7 milioni per il 2015 e 10,2 milioni annui a decorrere dal 2016).

Il comma 55 dispone la soppressione delle prestazioni economiche accessorie (come quelle inerenti al soggiorno presso le strutture alberghiere), a carico dell'INPS e dell'INAIL, e relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale.

Il comma 56 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i trattamenti pensionistici e le prestazioni in favore degli invalidi civili corrisposti dall'INPS e le rendite vitalizie dell'INAIL, nei soli casi di beneficiari di più trattamenti, in assenza di cause ostative, siano erogati con un unico

pagamento il giorno 10 di ciascun mese (o, «se festivo o non bancabile», il giorno successivo).

Il comma 57 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di segnalazione all'INPS, da parte del medico necroscopo, dell'accertamento del decesso di un soggetto. L'obbligo deve essere adempiuto entro 48 ore dall'evento, per via telematica, secondo le specifiche tecniche e le procedure già stabilite dalla normativa vigente ai fini della comunicazione dello stato di malattia dei lavoratori. In caso di violazione del suddetto obbligo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 ad un massimo di 300 euro. Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare i casi in cui sia impossibile rispettare il suddetto termine delle 48 ore dall'evento (in relazione, per esempio, al ritardo nella conoscenza del decesso medesimo).

Il comma 58 concerne le modalità di pagamento delle prestazioni in denaro da parte dell'INPS per il periodo successivo al decesso dell'avente diritto. Si prevede, tra l'altro, che tale corresponsione, qualora eseguita su un conto corrente presso un istituto bancario o postale, si intenda operata con riserva.

I commi 61 e 62 richiedono, a decorrere dal 2015, il versamento da parte dell'INPS e dell'INAIL all'entrata del bilancio dello Stato di determinate somme annue, in relazione ai risparmi di spesa di natura organizzativa o derivante da convenzioni, risparmi previsti con riferimento alle fattispecie ivi menzionate. La somma annua in oggetto è pari a 41 milioni di euro per l'INPS ed a 50 milioni per l'INAIL.

I commi da 63 a 66 operano alcune modifiche alla disciplina degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il comma 63 concerne la misura del finanziamento statale dei suddetti istituti. In primo luogo, si riduce, con effetto sul finanziamento a decorrere dall'anno 2015, da 0,226 a 0,186 punti percentuali (erano 0,148 punti nel testo originario, così come modificato dalla Camera) il valore dell'aliquota di finanziamento dei suddetti istituti, la quale si commisura sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le gestioni amministrate dall'INPS e dall'INAIL.

Si riduce, inoltre, da 80 a 62 punti percentuali (45 punti nel testo originario, così modificato dalla Camera) l'aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento in oggetto, aliquota che si commisura sulle somme in materia impegnate nell'ultimo rendiconto (del bilancio dello Stato) approvato e che dà luogo all'iscrizione delle somme nel bilancio statale di previsione e all'erogazione del relativo acconto (rispetto al finanziamento definitivo) entro il primo trimestre dell'anno solare; quest'ultima riduzione opera a decorrere dal 2016, mentre, per il 2015, si prevede che la riduzione della quota provvisoria sia pari a 75 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente (150 milioni nel testo originario, così come modificato dalla Camera).

Si ricorda che l'importo definitivo è determinato con l'approvazione del rendiconto (del bilancio dello Stato) dell'anno precedente a quello di riferimento, in base, quindi, alle somme effettivamente affluite all'entrata

al bilancio dello Stato, per effetto dell'applicazione dell'aliquota sul gettito contributivo del suddetto anno precedente. Il finanziamento in oggetto riguarda le attività e l'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale relativamente al conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e delle prestazioni di carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia di emigrazione ed immigrazione.

Le novelle di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 64 modificano i requisiti, ai fini del riconoscimento dell'istituto, relativi all'articolazione territoriale sia delle confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, lo costituiscono) sia dell'istituto medesimo. I nuovi requisiti sembrerebbero applicarsi anche agli istituti già riconosciuti in via definitiva ed operanti, con decorrenza, in tal caso, dal 1° luglio 2015, in base alla novella di cui al successivo comma 65, lettera *b)*; potrebbe essere ritenuto opportuno valutare l'esigenza di una formulazione più chiara di tale profilo transitorio, tenendo anche conto che quest'ultima novella concerne, almeno letteralmente, gli istituti già operanti alla data del 1° gennaio 2013 (anziché alla data del 1° gennaio 2015).

La novella di cui alla lettera *c)* del comma 64 opera una riformulazione delle attività diverse da quelle (summenzionate) rientranti nel finanziamento ordinario, attività diverse che possono essere svolte (senza scopo di lucro) dagli istituti di patronato e di assistenza sociale, demandando a decreti ministeriali l'attuazione delle norme e dei relativi meccanismi di remunerazione degli istituti. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala che la novella inserisce il riferimento all'attività di intermediazione in materia di lavoro ed alle attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di previdenza ed assistenza sociale, infortuni e malattie professionali. La novella di cui alla successiva lettera *d)* prevede che la documentazione contabile degli istituti in oggetto comprenda uno schema di bilancio analitico. La lettera *e)* inserisce due ulteriori fattispecie tra quelle che determinano lo scioglimento dell'istituto di patronato e di assistenza sociale.

La novella di cui al comma 65, lettera *a)*, pone alcune norme di abrogazione, in coordinamento con le precedenti novelle, ed inoltre abroga la disposizione sull'elevamento da tre ad otto anni del requisito di attività continuativa, previsto per le confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori (che, su iniziativa singola o associata, intendano costituire un istituto di patronato e di assistenza sociale).

Il comma 66 demanda ai provvedimenti inerenti alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 (anche in relazione all'attuazione, nel corso del 2015, delle norme sulle «attività diverse» summenzionate) la rimodulazione delle modalità di sostegno e di finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale.

Il comma 67 dispone una riduzione pari a 238 milioni di euro per il 2015 ed a 200 milioni annui a decorrere dal 2016 del Fondo per il finan-

ziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello.

La novella di cui al comma 68 modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione all'Anagrafe tributaria posti in capo agli operatori finanziari, prevedendo, tra l'altro, che le informazioni in oggetto, riguardo all'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), siano integrate con il dato del valore medio di giacenza annuo di depositi e conti correnti bancari e postali.

Il comma 69 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi secondo la procedura ivi stabilita, l'individuazione delle iniziative di elevata utilità sociale, valutabili nell'ambito dei piani triennali di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei suddetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato.

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 prevedono l'innalzamento di due aliquote, inerenti due imposte sostitutive di quelle sui redditi. Il primo elevamento - dall'11 per cento al 20 per cento - concerne l'aliquota dell'imposta sul risultato netto maturato (nel periodo di imposta) dai fondi pensione; il secondo elevamento - dall'11 per cento al 17 per cento - riguarda l'aliquota sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto.

I successivi commi da 61 a 63 concernono la misura del trattamento pensionistico.

La novella di cui al comma 61 prevede che l'applicazione del sistema contributivo - il quale, com'è noto, è stato esteso, con riferimento alle anzianità contributive decorrenti dal 1° gennaio 2012, anche ai soggetti che precedentemente erano collocati nel sistema retributivo integrale - non possa determinare una misura complessiva del trattamento superiore a quella che sarebbe stata liquidata - sulla base dell'anzianità contributiva necessaria per la maturazione del diritto, maggiorata dell'eventuale periodo intercorrente tra la data di maturazione del diritto e la prima decorrenza possibile del trattamento - nel sistema retributivo integrale.

In base al comma 62, la suddetta novella si applica anche ai trattamenti già liquidati, con effetto sui ratei di pensione corrisposti dal 1° gennaio 2015. Il comma 62 specifica altresì che la novella in oggetto non determina alcuna modifica nel regime vigente dei termini temporali di attribuzione del trattamento di fine rapporto (comunque denominato) dei dipendenti pubblici.

Il comma 63 prevede che le economie, da accertare a consuntivo, derivanti dall'applicazione della suddetta novella affluiscono in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, inteso a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti. Per l'individuazione di queste ultime e per la definizione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse, si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il successivo comma 71 riduce, nella misura di 20 milioni di euro per il 2015 e di 120 milioni annui a decorrere dal 2016, le risorse destinate ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Passando ad un esame più specifico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rileva che, mentre il disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione vigente, gli elenchi e le tabelle del disegno di legge di stabilità recano le seguenti variazioni: l'allegato 5 (a cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1) riduce, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, lo stanziamento previsto per gli incentivi (di cui alla normativa transitoria posta dall'articolo 1, comma 22, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) in favore dei datori di lavoro per la stabilizzazione (mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato) dei collaboratori a progetto, nel settore dei servizi di *call center*.

Il medesimo allegato 5 riduce altresì, nella misura di 150,8 migliaia di euro per il 2015, di 87,8 migliaia per il 2016 e di 97,4 migliaia annue a decorrere dal 2017, le risorse per il finanziamento delle azioni positive per la parità tra lavoratrici e lavoratori.

L'allegato 6 (a cui fa rinvio l'articolo 2, comma 20) prevede una riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti ed organismi pubblici ivi elencati. Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si dispone una riduzione, nella misura di 500 migliaia di euro annui, della spesa per il funzionamento dell'ISFOL.

L'elenco 1 (a cui fa rinvio l'articolo 1, comma 139) reca uno stanziamento di 100 milioni di euro annui per «interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili». Tale stanziamento rientra nel fondo istituito dal medesimo comma 139 ed è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

La Tabella D reca una riduzione per il 2015, nella misura di 1.700 migliaia di euro, dello stanziamento relativo ai tirocini nell'ambito di amministrazioni statali. Riguardo alla Tabella B del disegno di legge di stabilità, si ricorda che essa costituisce un fondo per le spese in conto capitale, derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento. Gli accantonamenti del fondo sono articolati per Dicasteri, benché le risorse siano interamente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale Tabella B reca, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un accantonamento pari a 32.753.000 euro annui, importo eguale a quello previsto, per il medesimo accantonamento, nel bilancio a legislazione vigente.

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di stabilità, tale accantonamento è «preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli», ad eccezione di una quota pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, destinata, se-

condo il disegno di legge Atto Senato n. 1629 (già approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato), alla copertura del Fondo (ivi istituito) per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio.

In conclusione, mi riservo di sottoporre alla Commissione una proposta di rapporto alla Commissione bilancio nel corso dell'intervento di replica.

PRESIDENTE. Ringrazio la relatrice Favero per l'ampia illustrazione della relazione.

Dichiaro aperta la discussione.

BENCINI (*Misto*). Intervengo per chiedere un chiarimento in merito all'estensione ai contratti *part-time* degli sgravi assegnati ai datori di lavoro di 8.060 euro per l'assunzione di nuovi dipendenti.

BELLANOVA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. L'unica condizione richiesta è che il contratto di lavoro deve essere stipulato a tempo indeterminato, fermo restando che lo sgravio deve essere proporzionato all'orario della prestazione che si effettua.

SERAFINI (*FI-PdL XVII*). Intervengo per evidenziare l'opportunità di procedere ad un raccordo con la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, allo scopo di approfondire i profili che riguardano i benefici disposti a favore dei lavoratori esposti all'amianto.

PRESIDENTE. Ricordo che la relatrice Favero è componente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e quindi svolgerà sicuramente tale raccordo.

Annuncio che nel frattempo si sono iscritti a parlare in discussione generale, che proseguirà nella seduta di domani, i senatori Catalfo (*M5S*) Ichino (*SCpI*), Serafini (*FI-PdL XVII*), D'Adda (*PD*), Lepri (*PD*), Munerato (*LN-Aut*), Manassero (*PD*), Berger (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Puglia (*M5S*).

Infine, propongo di fissare il termine per la scadenza di emendamenti e ordini del giorno, nei limiti che ho già chiarito all'inizio della seduta, a domani, alle ore 12.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio, quindi, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

